



# DI 77/2021 nuova disciplina appalti e procedimento amministrativo

*A domanda Risponde Stefano USAI*

*10 giugno 2021 dalle ore 15,00 alle ore 16,00*

# Quesiti

- SU ALCUNI TESTI COORDINATI ON LINE È STATO RIPORTATO L'ONERE DI EMETTERE UN SAL AL 15/6/21 DA EMETTERE ENTRO IL 30/06/21: È CONFERMATO O SI TRATTA DI UNA DEDUZIONE ERRATA?
- **R) si decreto mille proroghe 183/2020 convertito legge 21/2021**
- il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate "alla data del 15 giugno 2021" e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori "entro il 30 giugno 2021" N30. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo "nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce";

SI CHIEDE DI CONOSCERE I LIMITI PER GLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016

QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI ENTRATA IN VIGORE?

QUALI SONO LE PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO AL D.LGS 50/2016 IN MERITO A MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SOGLIE?

QUALI SONO LE NOVITA' DELLE COMPETENZE DEL RUP  
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI SOTTOSOGLIA?

# Quesiti

MI INTERESSA CONOSCERE EVENTUALI NOVITÀ RELATIVE ALLA INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (SOPRATTUTTO DOPO IL COVID-19), CHE STIAMO PER AFFRONTARE, GRAZIE.

**LE PROCEDURE NEGOZIATE (ART. 1 D.L. 76/2020 E 51 D.L. 77/2021) SONO MODELLATE SU QUELLE EX ART. 63 CODICE: È CORRETTO CONSIDERARLE, PERTANTO, SVINCOLATE DALL' APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CODICE NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN TALE ARTICOLO ?**

**I SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA E QUELLI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI VALORE STIMATO FINO A € 139.000 SI POSSONO AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO?**

**COME CAMBIA LA PROCEDURA NEGOZIATA NEL SOTTOSOGLIA?**

**NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI, RIMANE BUONA PRATICA L'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI?**

**COME CAMBIA IL MASSIMO RIBASSO, SARÀ ANCORA POSSIBILE APPLICARLO ALLE GARE CON PROGETTO ESECUTIVO (LL.PP.), L'OFFERTA ECONOMICA PIÙ VANTAGGIOSA VIENE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE PER LE GARE DEL RECOVERY?**

**CI SONO NOVITÀ CIRCA IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO?**

**AFFIDAMENTO DIRETTO: È NECESSARIO ESPERIRE PREVIAMENTE UN'INDAGINE DI MERCATO? STAND STILL: L'ISTITUTO È STATO SUPERATO? E' POSSIBILE STIPULARE IL CONTRATTO NELLE MORE DELLA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE? AVCPASS: È OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO?**

## Quesiti

- MI SONO ISCRITTO ANCHE SE IL 10 GIUGNO SONO IN FERIE PER VEDERE POI CON CALMA LA REGISTRAZIONE. GRAZIE
- AL TERMINE DEL CORSO SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE?  
MA IL RUP QUALI SUPER POTERI DEVE POSSEDERE PER FARE QUESTO MESTIERE ???

**Le modifiche al  
DL 76/2020 –  
legge 120/2020  
art. 51 ...  
determina  
adottata entro il  
30 giugno 2023  
(effetto  
trascinamento)**

vengono anzitutto **prorogate fino al 30 giugno 2023** (dal **31 dicembre 2021**) le seguenti disposizioni:

- 1) le procedure derogatorie per gli affidamenti "sotto soglia" (art. 1);
- Per beni e servizi (compresi i servizi tecnici) affidamento diretto infra 139mila euro
- resta: affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro,

**N.B. anche senza consultazione di più operatori economici con rispetto principi articolo 30 del Codice;**

# Art. 30 del Codice

principi di economicità,  
efficacia,  
tempestività e  
correttezza  
libera concorrenza,  
non discriminazione,  
trasparenza,  
proporzionalità,

nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

# Le modifiche al DL 76/2020 – legge 120/2020 art. 51 -le procedure negoziate

- procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione;
- procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 milioni di euro).
- **Rispetto della rotazione (la questione dei lavori..)**
- **Adeguate dislocazione territoriale degli inviti**
- **Avviso a manifestare interesse**
- **Albo prestatori (per fasce consente di veicolare la rotazione)**
- **L'avviso di trasparenza (se pubblichiamo avviso a manifestare interesse coincide)**

# Estensione al 30 giugno 2023 praticamente generalizzata

- **Tranne fattispecie** ex art. 2, comma 4 della legge 120/2020
- Art. 51, comma 2 «2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1) (**nda 30 giugno 2023**), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020».

# L'applicazione delle norme che modificano il DL 76/2020

3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, **si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.** Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati **prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.**

# Le norme per il collegio consultivo

- possibilità per la PA e l'operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;
- l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto del MIMS, previo parere del CSLLPP, di linee guida volte a definire:
  - ✓ i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico;
  - ✓ i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte;
  - ✓ le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il CSLLPP un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

Le norme che riguardano il DL 32/2019 - art. 52

**Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti**

**fino al 30/06/2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:**

**a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate;**

# L'intervento sulle stazioni appaltanti ...per gli appalti collegati al *recovery*

limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province.

Le norme che  
riguardano il  
DL 32/2019 -  
art. 52

Sospesa l'applicazione fino al 30 giugno 2023

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

## Inversione procedimentale

- 3. Fino al **30/06/2023** si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

# ART. 47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)

Al fine di **perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, l'applicazione agli interventi del PNRR e del PNC, prevedono** specifici obblighi la cui intensità varia a seconda del numero dei dipendenti occupati. Per le aziende che, ad esempio, hanno più di 200 dipendenti, obbligati ai sensi dell'articolo 46 della decreto legislativo 198/2026, **si impone l'obbligo di allegare con la domanda di partecipazione alla gara o con la propria offerta "copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità".**

# In caso di inadempimento

- In caso di inosservanza prosegue il comma 2 in parola **per evitare l'esclusione** l'azienda dovrà produrre l'attestazione della contestuale (alla presentazione della domanda/offerta) trasmissione "alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità".

Altri obblighi  
sanzione comma 6 – penali .. La  
violazione dell'obbligo di  
cui al comma 3 determina,  
altresi', l'impossibilita' per  
l'operatore economico di  
partecipare, in forma singola  
ovvero in raggruppamento  
temporaneo, **per un periodo  
di dodici mesi ad ulteriori  
procedure di  
affidamento afferenti gli  
investimenti pubblici  
finanziati, in tutto  
o in parte, con le risorse di cui al  
comma 1.**

Di rilievo anche gli obblighi per le imprese diverse dalle citate,  
interessate in appalti collegati al recovery o dal PNC. Le  
imprese **con almeno o più di 15 dipendenti** devono  
"rappresentare" alla stazione appaltante la propria situazione  
del personale **entro un semestre dalla  
conclusione del contratto.**

Più nel dettaglio, il **terzo comma** dell'articolo in commento  
prevede l'obbligo di presentare una relazione (da  
trasmettere anche alla consigliera di pari opportunità della  
regione e alle rappresentanze sindacali aziendali) di genere  
"sulla situazione del personale maschile e femminile in  
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di  
assunzioni, della formazione, della promozione  
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di  
qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento  
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei  
prepensionamenti e pensionamenti, della  
retribuzione effettivamente corrisposta".

# Per il responsabile della trasparenza

Sul rapporto e sulla relazione sul personale (gli adempimenti di cui ai commi appena citati) si prevedono obblighi specifici per il responsabile della trasparenza **visto che gli stessi devono essere pubblicati nella sezione trasparenza della stazione appaltante** – presumibilmente nella sotto sezione “bandi e contratti”, dovranno essere pubblicati ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti e sono oggetto di specifica comunicazione (in questo caso a carico del RUP) “alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale”. **La pubblicazione obbligatoria, quindi, rende questi atti oggetto dell’accesso civico (art. 5 del decreto legislativo 33/2013) e quindi ogni utente della PA – e le stesse imprese concorrenti considerate le conseguenze della violazione degli obblighi in parola per gli operatori economici – potrà(nno) esigerne la pubblicazione qualora questa venisse omessa**

# Sanzioni

- Il comma 6 prevede le sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni appena riportate.
- I contratti degli appalti relativi all'ambito oggettivo predetto, devono contenere delle penali per gli inadempimenti agli obblighi di cui si è appena detto che devono risultare commisurate "alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto".

Non solo, la violazione degli obblighi determina l'impossibilità per l'operatore coinvolto "di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti" del recovery o del PNC.

## Le misure premiali

I commi 4 e 5 dell'articolo in commento – e quindi sempre con ambito oggettivo relativo ad appalti collegati al recovery o al PNC – prevedono misure premiali per gli operatori economici.

In primo luogo, **il comma 4** prevede la facoltà (come emerge dal successivo comma 7 dell'articolo in parola) di inserire "nei bandi di gara, **negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne**". Viene data, quindi, al RUP la scelta di decidere la richiesta può riguardare i requisiti indispensabili per poter partecipare alla gara o se la richiesta può declinarsi in un aspetto migliorativo dell'offerta dando luogo ad un punteggio ulteriore.

## Le clausole

Le clausole relative, in ogni caso, **devono avere un contenuto che non impedisca/limiti la partecipazione** visto che devono tener conto "tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti".

## Linee guida del Ministero ... facoltà ma motivazione...

In ogni caso, il successivo comma 8 prevede l'adozione di apposite linee applicative ministeriali, da adottarsi **entro il mese di luglio (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge)**, con cui verranno definite "le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto".

Si tratta comunque di **clausole facoltative** considerato che il successivo comma 7 ammette che il RUP possa non prevederle con obbligo di motivazione collegata al fatto che "l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

La motivazione sembra essere una condizione di legittimità degli atti visto che **la decisione di non inserirle potrebbe essere determinata da valutazioni non tecniche.**

## Rapporti con il soccorso istruttorio

- Il fatto che si possa scegliere l'inserimento a livello di **requisiti indispensabili per partecipare o come misure premiali, impone**, sotto il profilo pratico, la questione del soccorso istruttorio integrativo (ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice). Nel primo caso non si dovrebbero avere dei dubbi sull'attivazione **nel secondo sembrerebbe doversi propendere per l'impossibilità di attivarlo visto che diventa un elemento dell'offerta a cui può essere attribuito un punteggio.**

## Assunzione obbligatoria (ultimo periodo comma 4)

L'attenzione del legislatore verso la questione occupazionale **è ribadita** nel periodo finale del comma 4 laddove si impone come requisito di partecipazione, l'obbligo assunzionale di "una quota pari **almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione** di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile"). Tale misura, dell'impegno, come evidenzia il comma 7 **può essere inferiore ma con motivazione come appena evidenziato.**

Per la violazione di questi obblighi al RUP si impone al RUP la previsione delle penali nel contratto.

## Penali - sanzioni

- La norma rinvia, per le quantificazioni delle penali, al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 50 in cui si legge che "In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

## Ulteriori misure premiali

L'attenzione verso misure occupazionali o di parità di genere emerge in modo evidente **anche dal comma 5 dell'articolo 47** che contiene la possibilità di prevedere nella legge di gara ulteriori misure premiali. **Si tratta di facoltà**, come si evince dal primo periodo del comma, di prevedere "l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che":

1. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad **atti o comportamenti discriminatori richiamate nella legislazione in materia** ("ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151");

## Ulteriori misure premiali

2. si impegni ad utilizzare o utilizzi “specifici **strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalita' innovative di organizzazione del lavoro**”;
3. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione (30% della forza lavoro da assumere come dispone il comma 4 dell'articolo in commento), giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali;

# Ulteriori misure premiali ..linee guida ministeriali

4. abbia, nell'ultimo triennio, **rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali** e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
5. abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario **ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254** (Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni). ..... *Le misure non sembrano alternative.*

# Dichiarazione non finanziaria art. 3 decreto legislativo 254/2016

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, **copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva,** che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno..... :

## Penali (previste art. 50 comma 5 ultimo periodo)

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 48

## Semplificazioni

in materia di  
affidamento dei  
contratti  
pubblici  
PNRR e PNC

- L'articolo 48 dispone in tema di investimenti pubblici finanziati, **in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea** prevedendo una serie di semplificazioni.

In primo luogo viene richiamato il DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con legge 77/2020, in specie l'articolo 207 **che prevede la facoltà di aumentare l'anticipazione fino al 30%.**

## Si applicano le semplificazioni esistenti

A questo tipo di appalti, evidentemente, si applicheranno poi le ulteriori previsioni introdotte dal DL 77/2021 già previste nella legislazione semplificazione del 2020 (DL 76/2020) e nella legislazione Sblocca Cantieri (DL 32/2019 e legge 55/2019) ribadite ed ulteriormente ricalibrate (si pensi all'affidamento diretto ed alla procedura negoziata)

Si applicheranno anche le nuove "soglie" previste per il subappalto dall'articolo 49.

L'articolo 48 (comma 2) prevede quindi la nomina di un unico RUP per ogni fase della procedura e dell'esecuzione del contratto che con propria determinazione "valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016". Norma che individua una disciplina differente sulle validazioni a seconda dell'importo dell'appalto.

# Procedura negoziata (anche per beni/servizi informatici art. 53)

Il comma 3 prevede la possibilità di utilizzare la **procedura negoziata senza pubblicazione di bando** (art. 63 o 125 a seconda che si tratti di settori ordinari o speciali) ribadendo il dettato delle norme appena citate. In particolare, “nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, **previsti dalle procedure ordinarie** puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea”.

Ipotesi  
ulteriore (ma in  
realtà già  
prevista  
nell'articolo 63)

La norma sembra prevedere quindi una ulteriore ipotesi di procedura negoziata nel sopra soglia comunitario in luogo della procedura ordinaria con una "micro competizione" tra 5 operatori economici "da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione".

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta **anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.**

3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati **la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.** Si applica l'articolo 34, comma 3.

# appalto integrato complesso

Il comma 5 ammette il c.d. appalto congiunto progettazione/esecuzione. In particolare si prevede che "e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica".

- L'affidamento, prosegue il comma, avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa,
- mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo (che dovrà distinguere tra costo del progetto definitivo, esecutivo e l'esecuzione).

Anche in questo caso i RUP possono prevedere "nel bando di gara o nella lettera di invito, (...) l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture".

# Appalto integrato complesso

- ✓ sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la Conferenza di servizi;
- ✓ l'affidamento avviene **mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;**
- ✓ in entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo **indica distintamente** il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;
- ✓ in ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del "definitivo" partecipa anche l'affidatario, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto;
- ✓ entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, **qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.**

# Misure premiali (comma 6) Com. 7 semplificazione

- le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. BIM);
- il parere del CSLP, in deroga a quanto previsto dall'art. 215 del Codice, viene reso solo su sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (in tali casi, il parere reso non riguarda anche la valutazione di congruità del costo); **sotto tale importo, fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dal parere**

## ART. 50

### (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

Per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, viene prevista anzitutto l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo dedicato ai lavori pubblici (articoli 47 – 56).

Comprese le procedure di affidamento di tali interventi, le norme del decreto c.d. "Semplificazione" (n. 76/2020), del decreto "Sbloccacantieri" (n. 32/2019), come modificate dal decreto in commento, nonché la nuova disciplina del subappalto introdotta all'articolo 49, di cui in precedenza.

# Intervento sostitutivo

Più nel dettaglio, la norma in parola nel suo primo comma prevede che in relazione all'esecuzione dei contratti finanziati, **anche solo parzialmente con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, prevede la sostituzione del RUP (inerte) in caso in cui siano inutilmente decorsi i termini:**

1. per la stipulazione del contratto;
2. per la consegna dei lavori;
3. per la costituzione del collegio consultivo tecnico;
4. per il compimento degli atti e delle attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ("Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica");

Intervento  
sostitutivo.....  
**ipotesi da  
approfondire**

5. nonché' in relazione agli  
altri termini, anche  
endoprocedimentali "per  
l'adozione delle determinazione  
relative all'esecuzione dei contratti  
pubblici PNRR e PNC", previsti:

- a) dalla legge;
- b) dall'ordinamento della stazione  
appaltante;
- c) dal contratto.

## Cos'è l'intervento sostitutivo?

L'intervento sostitutivo (di cui alla legge 241/90 ora modificata anche dal DL 77/2021) **prevedeva** (ante DL 77/2021) all'articolo 2, comma 9-bis e segg. la possibilità **del solo interessato** di richiedere, in caso di inerzia del responsabile del procedimento, la sostituzione con funzionario individuato dalla PA **per la conclusione del procedimento amministrativo.**

Con il DL 77/2021 (art. 61, comma 1) si prevede un rafforzamento della fattispecie in commento visto che l'intervento sostituito oltre ad essere azionato dall'interessato **deve anche determinarsi d'ufficio con una sorta di sostituzione automatica da parte del funzionario sostituto** (e dell'unità organizzativa a questo assegnato).

## ART. 61

(Modifiche alla  
disciplina del  
potere  
sostitutivo)

- L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione **o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia**
- 9-ter e' sostituito dal seguente: "9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

# Conseguenze della sostituzione (legge 241/90)

Art. 2/9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

## Cos'è l'intervento sostitutivo?

- Il procedimento, foss'anche all'appalto collegato al recovery come detto sopra, deve essere portato a conclusione entro "un termine pari alla metà di quello originariamente previsto" dal funzionario sostituito oppure da un commissario appositamente nominato da questo.

Si tratta di una disposizione nuova, quindi, per gli appalti di cui, a sommosso parere, non si può escludere l'estensione generale (a tutti gli appalti a prescindere dal loro finanziamento) con la legge di conversione.

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori **avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato**, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', un **premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale**, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

# ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto) – c. 1/lett. a)

La norma interviene sul regime transitorio (DL 32/2019) spostando il limite dal 40% al 50%.

- **Fino al 31 ottobre 2021**, viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture (conseguentemente, **viene abrogato** il regime transitorio, di cui al decreto c.d. "Sblocca-cantieri").

Ciò, anche **in deroga** al limite del 30 per cento fissato dall'articolo 105, (oltre che comma 1) comma 5, del Codice, per le categorie c.d. SIOS.

**Interviene poi a «regime» modificando il codice**

alla lettera b), al punto 1) si provvede a modificare il comma 1 dell'articolo 105 al fine di stabilire che, a pena di nullità, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto)**, il contratto non può essere ceduto,

## **c. 1/ lett. b)**

non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Comma 1  
punto 2  
..sostituzione  
del primo  
periodo del  
comma 14/105

il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, **deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.**

Comma 1  
punto 2  
..sostituzione  
del primo  
periodo del  
comma 14/105

Tale disposizione si rende necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20 per cento ex art. 105/14/) al ribasso. Tale soppressione si è resa necessaria per risolvere la procedura di infrazione sul punto la quale ritiene l'ordinamento interno non compatibile con le direttive eurounitarie laddove si prevede un limite prestabilito per legge per il ribasso d'asta.

**c.2. Dal 1°  
novembre  
2021**, al citato  
articolo 105  
del decreto  
legislativo 18  
aprile 2016, n.  
50

Viene meno ogni limite generale con rimessione alla stazione appaltante delle decisioni:

Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare **nella determina a contrarre**, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario **in ragione**:

- delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;

- dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

- ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle "white list" ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.

**Sempre dal 1°  
novembre  
2021**

- b) il comma 5 e' abrogato;
- c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: **"Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto."**

\*\*\*\*

sempre sul tema occorre ricordare al successivo articolo 53, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dell'obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori, disposta dal DI "Sblocca-cantieri" (n. 32/2019).

## ART. 53

(Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

- **Sotto soglia:** (*fermo restando..*) affidamento diretto intero sottosoglia
- **Sopra soglia:** 48, comma 3 del 77/2021 (procedura negoziata), in presenza dei presupposti ivi previsti, **la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026**

## Comma 2

si prevede, inoltre, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le amministrazioni possano **stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti, riprendendo quanto era stato già previsto al riguardo dall'art. 75 del decreto-legge n. 18 del 2020, facendo tuttavia salvi gli obblighi eurounitari di stand still.** Per le verifiche antimafia, invece, si procede ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020. Per ovviare alle conseguenze derivanti dall'immediata stipula del contratto, effettuata prima dell'espletamento della verifica sul possesso dei requisiti, si prevede che il contratto sia stipulato sotto condizione risolutiva.